

Circolare n. 38 FC-fa
30/10/2017.

Ambiente.

Sperimentazione sistema "vuoto a rendere".

Pubblicazione Regolamento

SINTESI

Dal 10 febbraio 2018 al 10 febbraio 2019 verrà avviata, su base volontaria, la sperimentazione per il "vuoto a rendere" su cauzione per imballaggi contenenti birra e acqua minerale venduti da bar, alberghi, ristoranti e altri punti di consumo.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 luglio 2017 n. 142 "Regolamento per la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati ad uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.15", cosiddetto sistema del "vuoto a rendere".

La legge 221/2015 (c.d. "Collegato ambientale") ha infatti introdotto l'art.219-bis nel D.Lgs. 152/2006, che prevede in via **sperimentale e volontaria** l'applicazione del vuoto a rendere su cauzione per **imballaggi** contenenti **birra** ed **acqua minerale** vendute da bar, alberghi, residenze di villeggiatura, ristoranti e altri punti di consumo. A tal fine l'utente verserà una cauzione che gli sarà restituita alla riconsegna dell'imballaggio usato.

Per entrare in funzione, la sperimentazione deve tuttavia attendere il relativo Regolamento di esecuzione, con il quale vengono definite disciplina e modalità organizzative del sistema del "vuoto a rendere".

Tale Regolamento, all'art. 7 stabilisce che la sperimentazione sarà operativa per **un anno**, a decorrere dal centovesimo giorno dell'entrata in vigore del provvedimento e quindi dal **10 febbraio 2018 fino al 10 febbraio 2019**, e che si applica agli imballaggi riutilizzabili per birra e acqua minerale di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

Si ribadisce che il sistema è volontario e spetterà pertanto agli esercenti aderirvi o meno, compilando il modulo di cui all'allegato 1 al momento dell'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno; consegnando quindi il modulo al distributore o produttore e versando la relativa cauzione (ricompresa tra 0,05 -5 centesimi- e 0,3 euro -trenta centesimi-), fissata in base ai parametri riportati all'allegato 2.

Come detto, la cauzione sarà poi restituita alla riconsegna dell'imballaggio vuoto.

Al termine del periodo fissato per la sperimentazione si valuterà, anche in base agli esiti della stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

Per completezza di informazione si allega il testo integrale del Regolamento.



Allegato circ. 38